

Unione dell'Alto Appennino Reggiano
Regolamento per gli interventi di assistenza sociale

Approvato dal Consiglio dell'Unione in data 28/03/2001 con atto deliberativo n.8

CAPO I (PRINCIPI GENERALI)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi e alle prestazioni socio-assistenziali, rivolti alle persone adulte.
2. Ai fini del presente regolamento, per interventi e prestazioni socio-assistenziali si intendono quelli richiamati espressamente nel testo e quelli che, successivamente istituiti per esplicito richiamo contenuto negli atti istitutivi, vi saranno assoggettati.
- 3 L'Unione persegue attivamente l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, attraverso specifiche Convenzioni o Accordi di Programma con le Aziende sanitarie.
- 4 Il servizio opera in stretto collegamento con il Servizio Assistenza Anziani del Distretto di Castelnovo ne' Monti e collabora in modo particolare con il Servizio Infermieristico distrettuale e con i medici curanti; si avvale di tutti i presidi socio-sanitari operanti sul territorio; coinvolge e promuove il Volontariato singolo o associato con cui abbia affinità di servizio.

Art. 2 (Destinatari)

1. I servizi qui regolati sono rivolti prioritariamente alla popolazione adulta e anziana più debole residente nel territorio dell'Unione (persone invalide e/o non autosufficienti; disabili; anziani) al fine di evitare l'emarginazione e di favorirne la permanenza all'interno del tessuto sociale originario).
- In via eccezionale il Servizio può essere rivolto a persone non residenti ma che, per accertati motivi personali o familiari, abbiano stabile dimora nel territorio dell'Unione. E' fatto salvo il principio che la priorità di servizio è attribuita ai residenti.

Art. 3 (Finalità)

1. Nel progettare e nel gestire gli interventi di carattere socio-assistenziali, oggetto del presente Regolamento, l'Unione persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone , prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.

I servizi attivati si propongono di:

- salvaguardare l'unità della famiglia supportandola senza sostituirla, così da evitare che, per mancanza di interventi idonei, si realizzi l'emarginazione della persona cui è rivolto il Servizio e lo sfaldamento, seppur temporaneo, del nucleo familiare stesso;
- garantire la continuità assistenziale ed il coordinato utilizzo della rete complessiva dei Servizi socio-sanitari tramite la verifica costante delle disponibilità esistenti sul territorio;
- migliorare la qualità della vita degli utenti e concorrere alla programmazione di un intervento più ampio, che individui e tenda a risolvere le questioni di carattere sociale generale nel rispetto delle singole esigenze degli individui.

Particolare cura del Servizio nei confronti della popolazione anziana consiste:

- nell'assicurare all'anziano, sulla base di una diagnosi sociale e medica, una serie di prestazioni che consentono di condurre, restando nel proprio domicilio, un'esistenza sicura, dignitosa e libera;
- nel limitare o rimandare quanto possibile ricoveri definitivi avviando l'anziano, tramite l'UVG territorialmente competente, alla rete dei servizi socio-sanitari integrati
- nel favorire la permanenza dell'anziano solo, o convivente in famiglia, nel proprio ambiente naturale, stimolando le capacità residue di autonomia, aiutandolo ad individuare e

conservare il proprio ruolo e le proprie responsabilità evitando quanto più possibile modifiche alle sue abitudini e alla sua vita di relazione;

- nel rompere l'eventuale isolamento sociale dell'anziano, sia attraverso un aiuto di tipo psicologico, sia attraverso un'azione per l'inserimento nella vita della località, favorendo la partecipazione e la collaborazione alla ricerca di possibili soluzioni ai problemi di tutta la comunità.

2. Negli ambiti di propria competenza che non sono oggetto del presente Regolamento, ma che comunque hanno attinenza con gli stili di vita delle persone anziane e/o adulte in difficoltà, l'Unione promuove e attua azioni positive volte ad organizzare la vita a misura delle persone anziane e/o in difficoltà.

Art. 4 (Principi)

1. Il sistema di erogazione degli interventi di carattere socio-assistenziale si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità.
2. Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione in relazione alle condizioni personali e sociali, peculiari ad ogni singolo caso.
3. I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. L'interpretazione e l'applicazione delle norme, delle disposizioni, delle direttive e di altre eventuali statuizioni in materia devono ispirarsi a tali principi.

CAPO II (SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI E SISTEMA DEGLI ACCESSI)

Art. 5 (Sistema dei servizi sociali)

1. L'Unione, sulla base delle esigenze della popolazione e con riferimento agli atti di programmazione nazionali e regionali, determina gli obiettivi dello sviluppo dei servizi sociali nel territorio. Il Servizio provvede al raggiungimento dei suoi fini attraverso un intervento capillare ed una articolazione degli operatori su tutto il territorio dell'Unione
2. Ispirandosi al principio di sussidiarietà, l'Unione promuove e sostiene l'iniziativa di altri Enti e di soggetti privati, anche in forma associativa, disponibili ad erogare le prestazioni e i servizi previsti nella programmazione istituzionale. Tali attività vanno integrate con la rete dei servizi, anche mediante la sottoscrizione di appositi atti di concertazione, nei quali siano definiti modalità di accesso, standard delle prestazioni da erogare, forme di controllo della qualità (da attivare da parte dell'Unione, degli assistiti, del gestore stesso), le quote di contribuzione dovute dagli utenti, le modalità di sostegno sia pubbliche che private, le forme di autofinanziamento.
3. All'Unione sono altresì riservate la funzione di accreditamento dei soggetti erogatori e la funzione di controllo dei risultati. L'Unione potrà affidare tale funzione a un soggetto terzo.
4. I servizi Sociali dell'Unione sono tenuti a relazionare annualmente in merito ai risultati della propria attività. L'eventuale soggetto accreditato è tenuto a relazionare annualmente i risultati della propria attività e ad assicurare un costante flusso informativo nei confronti dei servizi sociali dell'Unione.

Art. 6 (Sistema degli accessi)

1. Con la modalità di cui al punto 2, art.8, può essere richiesta, al Servizio Sociale dell'Unione, una valutazione socio-assistenziale delle condizioni della persona anziana, e la predisposizione di un piano personalizzato di intervento.
2. Gli interventi previsti nel piano personalizzato possono essere prestati sia tramite servizi gestiti direttamente dal Comune che tramite il ricorso al sistema dei servizi accreditati;
3. L'Unione può favorire l'accesso diretto dei cittadini ai servizi accreditati, anche mediante contributi integrativi. In tal caso il cittadino richiede, sostenendo la relativa spesa, le prestazioni

desiderate al soggetto accreditato, che assume ogni responsabilità in merito al servizio prestato e l'obbligo di erogarlo secondo quanto previsto negli atti di concertazione, di cui al precedente art.6 , comma 2.

CAPO III (ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI)

Art. 7

(Attivazione dell'intervento o instaurazione del rapporto con il servizio sociale)

1. Il Servizio Sociale dell'Unione è al tempo stesso titolare delle funzioni assistenziali e produttore dei servizi per le persone anziane e/o adulte che non possano essere assicurati dai gestori accreditati o che il Consiglio dell'Unione decida di riservare all'ambito dei servizi offerti dall'Unione.
2. Il Servizio Sociale avvia la propria attività, con riguardo alle singole situazioni:
 - a) su richiesta da parte del diretto interessato;
 - b) su richiesta da parte di un componente della famiglia
 - c) sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio, nell'ambito della propria attività di prevenzione;
 - d) su segnalazione di altri servizi;
 - e) per disposizione dell'autorità giudiziaria.
3. Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del comma 2, il servizio dovrà informare la persona interessata acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

Art. 8

(Diritti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali)

1. L'accesso ai servizi socio-assistenziali è condizionato dall'entità delle risorse complessive ad essi destinate dall'Unione.
2. Le persone che si rivolgono ai Servizi Sociali dell'Unione hanno diritto:
 - a) ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente o dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - b) ad una completa informazione su servizi e prestazioni esistenti e sulle modalità per accedervi;
 - c) alla realizzazione del programma assistenziale personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento qualora compatibile con le risorse;
 - d) al controllo, da parte dell'Unione, sulla qualità sia dei servizi erogati direttamente, sia di quelli gestiti dai soggetti accreditati;
 - e) alla riservatezza.
3. L'Assistente Sociale Responsabile del Caso è strettamente tenuto al segreto d'ufficio e professionale, nonché alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni che riguardino la vita privata dei richiedenti i servizi socio-assistenziali.
4. Tutto il personale del servizio di assistenza sociale e domiciliare è tenuto all'osservanza delle norme in materia di trattamento e tutela dei dati personali e in particolare alle norme di seguito riportate: L. 675/96, D.lgs. 135/99, D.P.R. 318/99; il personale è altresì tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti i regolamenti e direttive prescritte dai comuni aderenti.

Art. 9

(Obblighi dei soggetti richiedenti i servizi socio-assistenziali)

1. Chiunque usufruisca dei servizi sociali è tenuto - secondo un criterio di capacità economica, che sarà determinato sulla base di quanto previsto dalle norme generali specificate da atti dell'Unione - a contribuire o a sostenere per intero il costo dei servizi, sottoscrivendo apposite obbligazioni.
2. L'Unione si riserva la facoltà di rivalersi, a fronte di inadempienze dell'obbligo di cui al comma 1, sui beni dell'assistito, degli assoggettati, degli eredi o di sospendere il servizio.

3. Qualora per motivi di causa maggiore ed in presenza di possibili gravi pregiudizi all'integrità psicofisica della persona, attestati dal servizio sociale, non sia possibile osservare le procedure previste dal comma precedente o dal seguente art.12, si può procedere all'ammissione alle prestazioni ritenute indispensabili, anche in deroga, salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di rivalersi sugli assoggettati.

CAPO IV
(Criteri operativi)

Art. 10

(Indirizzi relativi alla erogazione degli interventi socio-assistenziali)

1. I programmi individuali proposti dai Servizi Sociali devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi, sostenendo le potenzialità di cura delle famiglie, le risorse del territorio, le opportunità offerte dal privato sociale e valorizzando la solidarietà sociale.
2. l'istituzionalizzazione delle persone deve essere riservata ai casi di assoluta ed effettiva necessità, tenuto conto sia delle condizioni socio-sanitarie della persona e della sua famiglia. sia della durata del ricovero. Pertanto:
 - a) il ricovero in struttura residenziale di persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti è di norma escluso;
 - b) il ricovero di persone non autosufficienti, sia temporaneo che permanente deve essere il risultato di una valutazione del Servizio Sociale e di un confronto con i familiari dell'assistito.

Art. 11

(Modalità di accesso ai servizi sociali)

1. L'accesso agli interventi socio-assistenziali erogati dai servizi sociali si articola nelle seguenti fasi:
 - a) accoglimento della domanda e lettura del bisogno;
 - b) raccolta di informazioni e di documentazione;
 - c) valutazione della condizione di bisogno della persona anziana;
 - d) predisposizione del piano di intervento personalizzato;
 - e) ammissione agli interventi socio-assistenziali.
2. La fase di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nel recepimento della richiesta di aiuto, nella individuazione del bisogno, nell'analisi delle risorse e nella valutazione del livello di urgenza della risposta.
3. La fase di cui alla lettera b) del comma 1 è finalizzata all'acquisizione di riscontri oggettivi della situazione esaminata, per approfondire e supportare l'individuazione dei bisogni prioritari della persona valutata e la consistenza delle risorse assistenziali disponibili.
4. La fase di cui alla lettera c) del comma 1 consiste in una valutazione che l'assistente sociale, cui spetta la trattazione del caso, è obbligatoriamente tenuto a svolgere qualora ricorrano le condizioni previste all'articolo 3. I criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti all'articolo 13 del presente regolamento.
5. La fase di cui alla lettera d) del comma 1 riguarda la predisposizione del piano di intervento personalizzato in accordo con il destinatario dell'intervento o chi lo tutela. Tale fase può concludersi con l'attivazione di risorse personali, familiari o sociali idonee a risolvere la condizione personale che ha prodotto la richiesta di aiuto, oppure può concludersi con una proposta del Servizio Sociale che preveda l'erogazione di interventi socio-assistenziali del Comune, anche integrate con prestazioni sanitarie o l'erogazione di aiuti economici o materiali. In tale caso si procede a completare la documentazione necessaria a corredo della domanda che, sottoscritta dal cittadino interessato, o chi per esso, sarà acquisita agli atti dell'Unione avviando il relativo procedimento amministrativo.

Art. 12

(Modalità attuative per l'accesso ai servizi socio - assistenziali)

1. I criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale e riguardano:
 - a) l'area economica;
 - b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia;
 - c) l'area delle risorse di rete;
 - d) l'area della salute;
 - e) la situazione abitativa;
 - f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.
2. Il peso attribuito ad ogni singolo aspetto è variabile in relazione alla tipologia delle prestazioni.
3. Nel caso di situazioni multiproblematiche, in particolare sotto il profilo socio-sanitario, il servizio sociale può chiedere la valutazione e la proposta dell'Unità di valutazione geriatrica.

Art. 13

(Principi generali sulle tariffe dei servizi sociali comunali)

1. Il sistema tariffario deve permettere alla persona assistita ed ai suoi familiari di continuare a mantenere condizioni di vita adeguate, consentendo al contempo, anche attraverso la parametrizzazione delle tariffe all'effettiva capacità economica posseduta, l'accesso ai servizi sociali senza sbarramento dovuto al reddito;
2. la persona che richiede gli interventi o chi agisce per essa, sottoscrive l'accettazione della tariffa prima dell'attivazione degli interventi. Se l'assistito ritiene di non avere la possibilità di sostenere l'onere tariffario, può richiedere ai servizi sociali l'aiuto economico necessario a garantire la fruizione dei servizi sociali;
3. Nel caso in cui l'onere tariffario sia sostenuto totalmente o parzialmente dai Servizi Sociali, agli interessati verrà comunicato sia l'importo eventualmente dovuto, sia l'importo sostenuto dal servizio quale aiuto economico per garantire l'accesso ai servizi sociali.

Art. 14

Rivalsa

1 - Rivalsa nei confronti degli altri Comuni

Allorché siano attuati interventi a favore di non residenti, l'Unione, previa comunicazione dei provvedimenti assunti, esercita la rivalsa degli oneri sostenuti nei confronti del Comune di residenza anagrafica dell'assistito. In tal caso gli oneri rimangono a carico del Comune di residenza anagrafica al momento dell'intervento, indipendentemente da eventuali variazioni di essa intervenute successivamente al provvedimento di ammissione all'assistenza.

2 - Rivalsa per la contribuzione dell'interessato e degli obbligati

Nel caso in cui la domanda di assistenza coinvolga i familiari obbligati (cioè coniuge - genitori - nucleo familiare dei figli), questi dovranno essere informati della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto d'impegno presso l'ufficio amministrativo del Presidio sociale. In caso di rifiuto di contribuzione da parte di uno o più di essi, questi dovranno sottoscrivere dichiarazioni attestanti tale diniego che verranno valutate dall'organo decisionale nel contesto dell'intera istanza. Nelle more di tale decisione l'intervento a favore del soggetto privo di assistenza sarà disposto ugualmente, in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DPR 616/77.

Qualora l'interessato abbia anche beni patrimoniali, previa sottoscrizione di una dichiarazione al momento della domanda di assistenza (la cura del competente operatore) con cui l'interessato riconosce all'Amministrazione comunale un diritto di prelazione sui propri beni immobiliari, l'Unione può procedere all'acquisizione dei beni, quando sussistono pendenze di natura economica non saldate, fino alla compensazione del credito.

Art. 15

Massimali di costo dei servizi e per prestazioni - Eccezioni ai massimali

Per la determinazione dei contributi sui servizi offerti e sulle prestazioni concesse, i costi individuati non potranno superare i massimali fissati dall'Unione o dai singoli Comuni negli atti

deliberativi e comunque non si potrà prevedere una contribuzione che, sommata ad eventuali contributi esterni, superi il costo stesso del servizio.

Per tutte le prestazioni richieste per bisogni aventi carattere eccezionale, se legate a molteplici variabili di costo per le quali non è possibile riferirsi ai massimali fissati, il contributo assistenziale verrà determinato caso per caso dall'organo decisionale sulla base del preventivo di spesa prodotto, vagliando i vari elementi concorrenti alla situazione.

Art. 16

Procedure e norme per la documentazione

Per l'accesso a qualunque prestazione occorre la documentazione di seguito specificata tenuto conto però delle possibilità offerte dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968 sull'autocertificazione e dalle procedure di automazione:

- a) domanda dell'interessato o suo rappresentante con firma autenticata ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 4 gennaio 1968;
- b) certificato contestuale con stato di famiglia;
- c) dichiarazione dei redditi - mod. Unico, mod. CUD - divisi per 12. Cedole di pensione o buste paga per confrontare il reddito attuale con quello emerso dalla documentazione dell'anno precedente;
- d) certificato di frequenza scolastica per gli ultraquindicenni studenti;
- e) ricevuta dell'eventuale canone di affitto (o mutuo acceso) relativamente all'alloggio abitato;
- f) dichiarazione di contribuzione degli obbligati agli alimenti quando richiesta;
- g) certificato d'invalidità o certificazione sanitaria delle condizioni di salute o inabilità al lavoro, quando occorra;
- h) valutazione della non autosufficienza.

In caso di prestazioni per le quali viene richiesto il contributo economico:

- i) certificazione o dichiarazione del costo del servizio;
- l) fatture o preventivi di spesa;
- m) tutta la documentazione spontaneamente esibita o richiesta espressamente in relazione a particolari circostanze.

Documentazione interna:

- n) raccolta dati, relazioni, rapporti informativi, ecc.

Art. 17

Decisioni e revisioni

La domanda e la documentazione allegata devono essere inoltrate, con le procedure previste ai titoli precedenti, all'organo decisionale che le esamina e le definisce con una decisione che:

- accoglie la richiesta del cittadino e determina l'entità e le modalità di erogazione della prestazione assistenziale;
- respinge la richiesta del cittadino dichiarandone i motivi;
- ordina agli uffici o servizi dipendenti di integrare l'istruttoria con ulteriori accertamenti.

Qualora si verificano eventi straordinari che modificano in tutto o in parte il quadro della situazione, così come presentata e definita al momento dell'inoltro della domanda, è fatto obbligo al competente operatore di apportare i necessari aggiornamenti o in sede di prima istruttoria o, qualora la prestazione sia in corso, per la sospensione, cessazione o modificazione dell'intervento da parte dell'organo decisionale.

In ogni caso per le prestazioni residenziali o semi-residenziali si farà luogo, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla revisione dei contributi a carico dell'utente e dei tenuti agli alimenti.

E' ammessa da parte dell'interessato istanza di revisione del provvedimento emanato, rivolta all'organo che lo ha emesso, entro 30 giorni dal ricevimento della risposta alla sua domanda.

L'organo decisionale dovrà pronunciarsi sull'istanza di revisione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della medesima.

ART.18
(Interventi e servizi)

1. Gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono:

- a) segretariato sociale
- b) intervento professionale di servizio sociale
- c) *ricovero in strutture tutelari, semiresidenziali e residenziali*
- d) assistenza domiciliare

Il SAD, grazie all'intervento coordinato dell'Assistente sociale, di Assistenti Domiciliari (Addetti all'assistenza di base), di volontari, provvede all'erogazione delle seguenti prestazioni:

- governo della casa
- cura della persona
- interventi igienico-sanitari di semplice attuazione sotto il controllo del medico
- supporto psicologico e interventi per favorire la vita di relazione e la socializzazione
- chiamate singole d'urgenza

- e) telesoccorso
- f) buoni pasto o buoni spesa
- g) interventi nell'area dell'aiuto economico e materiale.

Il SAD provvede anche all'erogazione del servizio trasporti per gli assistiti secondo le seguenti priorità:

- 1) Età;
- 2) Grado di invalidità
- 3) Tempi di preavviso
- 4) Disponibilità di un familiare automunito.

L'assistente sociale eroga il servizio sulla base di questi indici o comunica l'eventuale diniego. Per il servizio trasporti l'assistito può avvalersi dell'AUSER previo accordo con il SAD

CAPO VI
(DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 19
(Ricorsi)

1. Le decisioni del Responsabile del servizio circa l'erogazione o meno di prestazioni socio-assistenziali sono atti definitivi e pertanto impugnabili in sede giurisdizionale.
2. Eventuali esposti o richieste di riesame vanno indirizzati al Responsabile del Servizio

Art. 20
(Misure organizzative e definizione dei criteri operativi)

1. Si rinvia a specifiche disposizioni della Giunta dell'Unione l'individuazione dei criteri operativi e delle misure organizzative per l'attuazione del presente regolamento.